

Codice A1305A

D.D. 7 novembre 2019, n. 419

Pubblico incanto ai sensi della L.R 8/84, dell'art. 3 del R.D. 2440/1923, per l'attribuzione in concessione di una porzione di terreno di proprietà della Regione Piemonte, sito nel Comune di Verbania Pallanza, per la posa di un chiosco prefabbricato e amovibile per attività di commercio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Aggiudicazione definitiva alla Società CREATIVI s.n.c. - Verbania.

Premesso che:

- il Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, con nota prot. n. 19910/A1111C del 10.4.2019, pervenuta al Settore Contratti in data 10.4.2019 prot. n. 4428/A1305A, ha trasmesso, per il compimento di tutte le formalità di legge inerenti l'espletamento della procedura in argomento, la determinazione n. 233 dell'8.4.2019, avente ad oggetto l'indizione di gara a pubblico incanto, per l'attribuzione in concessione di una porzione di mq 183,43 di terreno di proprietà della Regione Piemonte, sito nel Comune di Verbania Pallanza, via Vittorio Veneto, distinto al Catasto Terreni al Foglio 83, mappali 78 e 4, per la posa di un chiosco prefabbricato e amovibile per attività di commercio di souvenirs e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande., approvando, nel contempo, la relazione tecnica di stima del canone a base di gara e lo schema di contratto;

- con la suddetta determinazione, si è stabilito che si procedesse mediante pubblico incanto ai sensi degli artt. 23 e 26 della L.R 8/84, dell'art. 3 del R.D. 2440/1923 e secondo il criterio del prezzo più alto mediante offerte segrete in aumento da confrontarsi con il canone a base d'asta ai sensi dell'art. 73, lett. c) del R.D. 827/24

- con determinazione n. 239 del 10.6.2019 il Dirigente del Settore Contratti – Persone Giuridiche – Espropri – Usi Civici ha proceduto all'approvazione degli atti di gara, costituiti dal bando integrale e dal documento complementare "Disciplinare di gara", disciplinanti i criteri e le modalità della procedura di gara per l'attribuzione della concessione in oggetto;

- il bando di gara è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 13.6.2019 e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale;

nei termini prescritti sono pervenute n. 2 offerte:

1) GERRA MARTINA

Via Vittorio Veneto, snc
28921 Verbania – Pallanza (VB)

2) CREATIVI S.n.c. di Caretti Davide e Paolino De Francesco

Corso Cairoli, 106
28921 Verbania (VB)

- dato atto che nella seduta pubblica del giorno 9.7.2019, di cui a verbale reg. n. 53/2019, l'Autorità di gara ha proceduto all'apertura delle offerte presentate, aggiudicando provvisoriamente la concessione in oggetto alla Società CREATIVI S.n.c. corrente in Corso Cairoli n. 106 - Verbania, la quale ha offerto un canone annuo in aumento pari a € 4.430,00;

- rilevata, alla luce di quanto sopra, la necessità di procedere all'affidamento della concessione di una porzione di mq 183,43 di terreno di proprietà della Regione Piemonte, sito nel Comune di Verbania Pallanza, via Vittorio Veneto, distinto al Catasto Terreni al Foglio 83, mappali 78 e 4, per la posa di un chiosco prefabbricato e amovibile per attività di commercio di souvenirs e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande alla Società CREATIVI S.n.c. corrente in Corso Cairoli n. 106 - Verbania, per l'importo di € 4.430,00 a titolo di canone annuo;

- vista la nota del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri, Usi Civici prot. n. 8505/A1305A del 10.7.2019 e la nota di risposta, prot. n. 58824/A1111C del 18.7.2019 del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, pervenuta al Settore Contratti in data 19.7.2019 prot. n. 8929/A1305A, con la quale è stato confermato il permanere dell'interesse ad aggiudicare la procedura in oggetto;

- dato atto che la somma di € 4.430,00 o.f.i., a titolo di canone annuo, sarà accertata dal Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale sul Capitolo 30195 delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2019 e successivi;

- ritenuto di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 8/84, secondo lo schema allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

- dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, approvato con D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019, prevede che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo aggiornamento P.T.P.C. sono pertanto sottoposte tanto alla sottoscrizione da parte del funzionario istruttore quanto al visto del Direttore competente le seguenti tipologie di provvedimento dirigenziali:

tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all'Area di rischio "B" affidamento di lavori, servizi e forniture" (cfr. All. 2 al P.N.A.); sono compresi in tale Area i procedimenti in materia di:"

.....omissis.....

Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

.....omissis.....

- vista la L.R. 8/84;

- Visto il R.D. 2440/1923 s.m.i.;

- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

- visto il D.Lgs. 118/2011;

- vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22/03/2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

- vista la L. 190/2012 nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021 approvato con D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019;

- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive”;
- viste la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 “Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile” e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017);
- vista la legge regionale n. 9 del 19 marzo 2019 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";
- vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22/03/2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008 n. 23;

in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla determinazione n. 233 dell'8.4.2019.

determina

- di approvare il verbale di gara reg. n. 53/19 del 9.7.2019, relativo all'apertura delle offerte, dal quale è risultata aggiudicataria provvisoria della concessione in oggetto la Società CREATIVI S.n.c. corrente in Corso Cairoli n. 106 - Verbania, la quale ha offerto un canone annuo in aumento pari a € 4.430,00;
- di procedere all'affidamento della concessione di una porzione di mq 183,43 di terreno di proprietà della Regione Piemonte, sito nel Comune di Verbania Pallanza, via Vittorio Veneto, distinto al Catasto Terreni al Foglio 83, mappali 78 e 4, per la posa di un chiosco prefabbricato e amovibile per attività di commercio di souvenirs e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per un canone annuo di € 4.430,00;
- di dare atto che la somma di € 4.430,00 o.f.i., atitolo di canone annuo, sarà accertata dal Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale sul Capitolo 30195 delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2019 e successivi;
- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 8/84, secondo lo schema allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

- di demandare agli Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 L.R. 22/10.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE
(Dott. Marco PILETTA)**

GC/pm

**VISTO DI CONTROLLO
Ai sensi del P.T.P.C. 2019-2021 – SEZ. 8.2.3
IL DIRETTORE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI ED AVVOCATURA
Dott. Paolo FRASCISCO**

Allegato

REGIONE PIEMONTE

REP. n:

CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DI UNA
PORZIONE DI TERRENO DI PROPRIETA' DELLA REGIONE
PIEMONTE NEL COMUNE DI VERBANIA PALLANZA PER LA
POSA DI UN CHIOSCO PREFABBRICATO E AMOVIBILE PER
ATTIVITÀ DI COMMERCIO DI SOUVENIRS E DI
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

TRA

la **Regione Piemonte**, Codice Fiscale 80087670016,
con sede in Torino, Piazza Castello n. 165,
rappresentata dall'Ing. Stefania CROTTA, (omissis)
domiciliata presso la sede regionale di Torino, via
Viotti n. 8,

E

la Società CREATIVI s.n.c. di Davide Caretti e
Paolino De Francesco, codice Fiscale 02565580038
con sede in Verbania - Corso Cairoli n. 106,
iscritta alla C.C.I.A.A. di Verbania al n. 206240,
rappresentata da Davide Caretti nella sua qualità
di Legale rappresentante, munito degli occorrenti
poteri per la stipula del presente atto, come
dichiara e garantisce

PREMESSO che:

- la Regione Piemonte è proprietaria di un
terreno sito nel Comune di Verbania Pallanza,

via Vittorio Veneto, distinto al Catasto Terreni al Foglio 83, mappali 78 e 4 appartenente al patrimonio indisponibile dell'Ente;

- una porzione del suddetto terreno di mq 183,43 è stata concessa in uso con atto sottoscritto in data 28.05.2012 a soggetto privato per la durata di anni sei a decorrere dalla data di sottoscrizione, per la posa di un chiosco prefabbricato e amovibile per attività di commercio di souvenirs e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- la suddetta concessione è giunta a scadenza il 27.05.2018, in forza di apposita clausola in atto;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 24-8078 del 14.12.2018, ritenuto di procedere all'assegnazione in uso, in regime di concessione, della suddetta porzione di terreno, mediante la stipulazione di un nuovo titolo d'uso, è stata autorizzata l'attribuzione in concessione a canone di mercato, della suddetta porzione di terreno di proprietà regionale in Verbania Pallanza, come sopra meglio individuata, per la posa di un

chiosco prefabbricato e amovibile da destinare ad attività di commercio di souvenirs e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per la durata di anni sei decorrenti dalla stipulazione del contratto ed alle altre condizioni tutte di cui al citato provvedimento deliberativo, mediante procedura concorrenziale di evidenza pubblica con pubblicazione di bando per l'esperimento di pubblico incanto secondo il metodo delle offerte segrete in aumento da confrontarsi con il canone annuo a base d'asta individuato dagli Uffici della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio a valore di mercato, tenuto conto dell'utilizzo disposto, con aggiudicazione al prezzo più alto;

- in esecuzione della suddetta Deliberazione di Giunta Regionale con determinazione del Dirigente del Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale n. 233 dell'8.4.2019 è stata indetta procedura di gara a pubblico incanto, ai sensi degli artt. 23 e 26 della L.R. n. 8/1984 e ss.mm.ii., dell'art. 3 del R.D. n. 2440/1923 e ss.mm.ii. e 73, lett. c) del R.D. n. 827/1924 e

ss.mm.ii., per l'attribuzione in concessione della predetta porzione di terreno per la posa di un chiosco prefabbricato e amovibile per attività di commercio di souvenirs e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, secondo il criterio delle offerte segrete in aumento da confrontarsi con il canone a base d'asta determinato dagli uffici regionali della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio mediante apposita relazione di stima, in € 2.215,00 (Duemiladuecentoquindici) annui con aggiudicazione al prezzo più alto;

- con il medesimo provvedimento dirigenziale è stato altresì disposto di approvare, ai fini della gara da esperire, la suddetta relazione di stima e la relativa scheda tecnica nonché lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra le Parti, da stipularsi con l'aggiudicatario della gara mediante scrittura privata, sottoscritta dal Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio ai sensi dell'art. 33, comma 2 lett. b) della L.R. n. 8/1984 e ss.mm.ii. e contestualmente è stato

disposto di trasmettere la determinazione a contrarre, la scheda tecnica e lo schema di Convenzione con la stessa approvati alla Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura - Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri, Usi Civici, per la predisposizione e l'approvazione del bando e del disciplinare di gara e in generale per lo svolgimento di tutti gli adempimenti e le formalità di legge inerenti l'esperimento della procedura di gara ad evidenza pubblica in argomento per l'attribuzione in concessione della porzione immobiliare di cui trattasi;

- con determinazione dirigenziale n. 239 del 10.6.2019 del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri, Usi Civici della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura sono stati approvati il bando e il disciplinare di gara, individuanti i requisiti previsti per la partecipazione, le modalità di gara, la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara, il termine per la presentazione delle offerte, pubblicati nelle forme previste dalla normativa vigente;
- a seguito dell'espletamento della procedura di

gara, con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ il Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri, Usi Civici ha proceduto ad aggiudicare definitivamente la concessione di cui trattasi alla Società CREATIVI s.n.c. con sede in Verbania - Corso Cairoli n. 106, la quale ha effettuato un rialzo sul canone posto a base di gara pari ad € 2.215,00 e documentato il possesso dei requisiti prestabiliti, nel rispetto di tutte le previsioni stabilite nel bando pubblico.

Quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1. Premesse e Allegati.

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2. Parti contraenti. Oggetto della concessione. Destinazione d'uso. Usi con consentiti.

La Regione Piemonte, come sopra rappresentata, di seguito denominata anche "concedente", concede alla Società CREATIVI s.n.c., di seguito denominata anche "concessionaria", che accetta a tale titolo, l'uso della porzione di mq 183,43, meglio individuata nella planimetria costituente allegato

al presente atto, del terreno di proprietà regionale sito nel Comune di Verbania Pallanza, via Vittorio Veneto, distinto al Catasto Terreni al Foglio 83, mappali 78 e 4, per la posa di un chiosco prefabbricato e amovibile per attività di commercio di souvenirs e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

La concessionaria dovrà provvedere a propria cura e spese alla realizzazione ed alla gestione del chiosco prefabbricato ed amovibile, che dovrà avere le dimensioni e le caratteristiche tecniche impartite dagli organi competenti, tenuto conto anche che l'immobile ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii.

La concessionaria si obbliga, a pena di risoluzione del contratto, a non modificare tale destinazione. La porzione di terreno oggetto di concessione non potrà essere in alcun modo destinata allo svolgimento di attività non ammesse dal Piano Regolatore Generale Comunale o alla realizzazione di attività nocive, inquinanti, rumorose o in contrasto con le regole del buon ordine e del buon costume o comunque di qualsiasi attività lesiva dell'immagine della concedente.

La concessionaria dichiara di possedere tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie per l'espletamento della propria attività, che dovrà esercitare secondo quanto stabilito dalla normativa e dalle disposizioni comunali vigenti, manlevando la concedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo.

Articolo 3. Durata della concessione.

La presente concessione avrà la durata di anni sei a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, con cessazione di pieno diritto alla scadenza, senza bisogno di preventiva reciproca disdetta.

Qualora la concessionaria resti temporaneamente nel possesso del bene oltre la scadenza sarà tenuta a corrispondere alla Regione Piemonte sino all'effettiva riconsegna dell'area l'indennità di occupazione che verrà comunicata dalla concedente.

Non configurandosi la concessione di area pubblica come affitto di beni immobili, al termine della concessione la concessionaria non potrà rivendicare in alcun modo il diritto al pagamento di indennità o compensi di sorta per la perdita dell'avviamento commerciale.

Articolo 4. Chiusura dell'accesso all'area.

Negli orari e nei periodi in cui non verrà svolta l'attività commerciale dovrà essere effettuata, a cura della concessionaria la chiusura dell'accesso all'area oggetto del presente atto.

Articolo 5. Canone di concessione.

Il canone annuo di concessione, determinato a seguito dell'esperimento di pubblico incanto con il metodo delle offerte segrete in aumento sul canone a base di gara con aggiudicazione al massimo rialzo, è determinato in € 4.430,00, da corrisondersi in rate uguali trimestrali anticipate, scadenti rispettivamente il giorno cinque del mese di versamento e sarà aggiornato di anno in anno, a partire dalla seconda annualità, anche senza richiesta da parte della concedente, in misura corrispondente al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

Il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni della concessionaria, qualunque ne sia il titolo.

Si conviene espressamente che i pagamenti effettuati verranno imputati innanzitutto agli interessi moratori ed infine ai canoni maturati a

cominciare da quello cronologicamente anteriore.

Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, costituirà in mora la concessionaria senza necessità di richiesta scritta con l'obbligo di corrispondere gli interessi al tasso legale corrente.

In caso di mancato pagamento del canone per importi pari almeno a quello di due trimestralità del canone, la Regione Piemonte avrà la facoltà di risolvere la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. per inadempimento della concessionaria, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto comporterà l'obbligo per la concessionaria di rilasciare l'area oggetto della presente concessione libera da persone e cose entro il termine di trenta giorni.

Articolo 6. Revoca della concessione da parte della concedente. Rinuncia della concessionaria.

La Regione Piemonte avrà la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, revocando la concessione, per motivi di interesse pubblico o per inderogabili necessità di disporre del bene, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data in

cui il recesso sarà operativo, senza che la concessionaria abbia diritto ad indennità o risarcimenti.

La concessione è altresì revocabile in ogni momento con semplice diffida qualora la concessionaria non dovesse attenersi alle condizioni in essa previste nonché a tutte le altre prescrizioni legislative e amministrative comunque attinenti la concessione stessa.

La concessionaria potrà rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, presentando istanza alla concedente con un preavviso di almeno sei mesi, fermo restando l'obbligo di pagamento del canone di concessione durante il periodo di preavviso.

Articolo 7. Garanzia. Deposito cauzionale.

A garanzia di tutte le obbligazioni che assume con la presente Convenzione la concessionaria ha versato alla concedente la somma di € 4.430,00, pari a un'annualità del canone, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, tramite bonifico bancario presso la Tesoreria della Regione Piemonte - IBAN IT 91 S 02008 01033 000040777516.

Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della concessione previa

verifica dello stato del bene e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Nel caso di utilizzo della cauzione nel corso del rapporto contrattuale questa dovrà essere ripristinata dalla concessionaria entro venti giorni.

Articolo 8. Divieto di cessione della concessione. Subentro e subconcessione.

La concessione ha carattere personale, pertanto, salvo quanto previsto al successivo capoverso, è fatto espresso divieto alla concessionaria di cedere a terzi la concessione, in tutto o in parte sia a titolo gratuito che oneroso, e l'uso della porzione immobiliare oggetto di concessione. In caso di violazione la concedente potrà revocare la concessione e risolvere la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. per inadempimento della concessionaria, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il subentro e la subconcessione potranno essere disposti unicamente nei casi e con le modalità previsti dall'art. 11 del Regolamento regionale n. 7/R del 23.11.2015 e ss.mm.ii. In tali casi il subconcessionario o il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del primo concessionario.

Articolo 9. Ulteriori oneri a carico della concessionaria.

La concessionaria dovrà garantire la custodia, la corretta manutenzione e la pulizia dell'area attribuita in concessione. Saranno a carico della concessionaria il pagamento dei consumi relativi alle utenze, l'attivazione/intestazione delle stesse e le imposte e tasse poste dalla legge a carico del concessionario.

Articolo 10. Responsabilità della concessionaria. Assicurazioni.

La concessionaria si obbliga ad usare il bene in modo da non arrecare danno ad altri e a tenere comunque indenne la concedente da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per morte, lesioni e/o danni a persone e/o cose cagionati in occasione dell'utilizzo del bene e dell'esercizio delle attività, senza poter vantare nei confronti della concedente alcun diritto di rivalsa, di risarcimento o rimborso.

La concessionaria sarà pertanto direttamente responsabile verso i terzi per danni causati per sua colpa e/o del personale alle proprie dipendenze nell'esercizio dell'attività, con esonero della Regione da ogni responsabilità. La concessionaria

sarà altresì responsabile verso la concedente per qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare alla proprietà regionale concessa in uso.

La concessionaria ha stipulato apposito contratto di assicurazione con primaria Compagnia assicuratrice contro il rischio di incendio e per la responsabilità civile, con adeguati massimali, rilasciata dalla Compagnia assicurativa Cattolica, Agenzia di Verbania Intra, Polizza n. 00063812300777.

Articolo 11. Diritto di accesso ai luoghi.

I funzionari della Regione Piemonte potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, al bene dato in concessione, nell'interesse dell'Amministrazione regionale, alla quale dovrà essere comunque garantito l'accesso e l'eventuale utilizzo delle porzioni di terreno non interessate dalla presente concessione.

Articolo 12. Migliorie.

Al termine della concessione la concessionaria dovrà riconsegnare alla concedente la suddetta porzione di terreno nello stato in cui l'ha ricevuta, quale risultante dall'iniziale verbale di consegna che sarà redatto in contraddittorio tra le Parti, libera e sgombera da persone e cose.

Eventuali migliorie eseguite, fatta eccezione per il chiosco prefabbricato e amovibile di proprietà della concessionaria, saranno gratuitamente acquisite dalla concedente senza compenso alcuno, fatta salva la facoltà della concedente di richiedere la remissione in pristino del bene a cura e spese della concessionaria.

Articolo 13. Spese della Convenzione.

Tutte le spese di registrazione, iniziali e annuali, di bollo e comunque derivanti dalla presente Convenzione sono ad esclusivo carico della concessionaria.

Articolo 14. Modifiche al contratto.

Qualunque modifica alla presente Convenzione dovrà essere stipulata e approvata con atto scritto.

Articolo 15. Elezione di domicilio.

Ad ogni effetto del presente contratto, compresa la notifica di eventuali atti giudiziari, le parti eleggono domicilio come segue:

la Regione Piemonte: in Torino, Via Viotti n. 8;

la concessionaria: in Verbania, Corso Cairoli n. 106

Le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

per la Regione Piemonte all'indirizzo di posta

elettronica certificata:

patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it

per la concessionaria all'indirizzo:

Verbania, Corso Cairoli n. 10 - creativisnc@pec.it

Articolo 16. Tribunale competente.

Per eventuali controversie relative al presente contratto, che non si siano potute definire tra le parti mediante soluzione bonaria, è competente il Tribunale di Torino.

Articolo 17. Norma di rinvio.

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti richiamano le disposizioni del codice civile, il Regolamento regionale n. 7/R del 23.11.2015 e ss.mm.ii. e gli usi locali non incompatibili con la citata normativa.

Articolo 18. Trattamento dati personali.

La concessionaria dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al bando di gara e di essere consapevole che i dati personali forniti nell'ambito del presente procedimento saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché

alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE".

Letto, approvato e sottoscritto

Torino,

LA CONCEDENTE

REGIONE PIEMONTE

LA CONCESSIONARIA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342
codice civile le parti dichiarano di approvare
specificamente le clausole di cui agli articoli 2
(Parti contraenti. Oggetto della concessione.
Destinazione d'uso. Usi consentiti), 3 (Durata
della concessione), 4 (Chiusura dell'accesso
all'area), 5 (Canone di concessione), 6 (Revoca
della concessione da parte della concedente.
Rinuncia della concessionaria), 7 (Garanzia.
Deposito cauzionale), 8 (Divieto di cessione della
concessione. Subentro e subconcessione), 9
(Ulteriori oneri a carico della concessionaria); 10
(Responsabilità della concessionaria.
Assicurazioni), 11 (Diritto di accesso ai luoghi),
12 (Migliorie), 13, (Spese della Convenzione), 14
(Modifiche al contratto), 15 (Elezione di

domicilio), 16 (Tribunale competente), 17 (Norma di rinvio) della presente Convenzione.